



Decreto Dirigenziale n. 349 del 03/07/2012

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/03, ART.12. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DELLA POTENZA DI 4 MW UBICATO NEL COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE (BN). PROPONENTE: ELETTROMENA SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 47 dell'11/01/2008 ha conferito al dr. Luciano Califano l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", prorogato con DGR 177/12;
- i. che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 177/12;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/ 6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 177/12;
- k. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- l. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida Nazionali";
- m. con DD n. 420 del 28/09/2011 pubblicato sul BURC n. 62/2011, sono stati dettati ulteriori criteri per per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la uniforme

- applicazione delle sopraccitate "Linee guida";
- n. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett. 04/Serv. 03 sono stati forniti i criteri procedurali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO CHE

- a. In data 05/12/2006, al prot. regionale num. 2006. 1011362, la Società Elettomena Srl, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale – Isola A5, int.51, – P.Iva 03730180654, presentava istanza ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs 387/03, con allegato progetto definitivo, di Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia e relativa opera connessa, con tecnologia eolica composto da 2 aerogeneratori per una potenza complessiva di 4 MW, da ubicarsi nel Comune di Foiano di Valfortore (BN), in località Piano del Casino;
- b. l'impianto eolico ricade sui terreni riportati in Catasto del Comune di Foiano di Valfortore(BN), al Foglio 40 partt. 56 e 58, oggetto di un contratto di cessione del diritto di superficie stipulato con i proprietari sigg. Maffeo Pasquale e Libera Maddalena, in favore della società Elettromena Srl, come da atto notarile al Fascicolo n°4840, del 11/10/2004, redatto dal dottor. Luigi D'Aquino, notaio in Scafati (SA);
- c. l'opera connessa ricade nel Comune di Montefalcone di Valfortore (BN), come di seguito indicato:
- A. Foglio 13 partt. 14, 16, 94, 116, 117, 118, 119, 120,
 - B. Foglio 14 partt. 21 e 99, 22, 19, 101, 216, 218,
 - C. Foglio 24 partt.4;
- d. l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per le particelle elencate nel precedente punto C, è stato notificato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai legittimi proprietari delle aree ove è prevista la realizzazione delle opera, con note del 18/05/2012 prot. 381275, a mezzo raccomandata A/R, in data 21 maggio 2012.I
- e. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
- Dati generali del proponente;
 - Dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - Soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - Relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - Relazione di Studio di Impatto Ambientale per l'avvio della procedura di VIA;
 - Certificati di destinazione urbanistica;
- f. con nota del 21/04/2011 al prot. reg. num. 2011. 0324411, è stata indetta e convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 01/06/2011;
- g. con nota del 20/01/2012 al prot. reg. num. 2012.0048451, è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva, ai sensi della L.241/90, per il giorno 02/03/2012;

PRESO ATTO

- α. del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 01/06/2011, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- β. che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate a mezzo posta elettronica certificata;
- χ. del resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva, tenutasi in data 02/03/2012, nella quale sono stati acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati ai sensi dell'Art.14 comma 2 della L.241/90;

- δ. che il procedimento si è concluso con esito positivo, per la realizzazione di 2 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 2 MW e relative opere e infrastrutture connesse, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6-bis della L. 241/90, visti i pareri espressi anche nelle forme previste dall'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e smi.;
- ε. che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:
- e.1. nota dell'**Aeronautica Militare** del 28/16/2011 prot 31507, con la quale rilascia il nulla osta di competenza, ferme restando le dovute prescrizioni per gli aspetti di sicurezza al volo, impartite dallo Stato Maggiore Della Difesa;
 - e.2. Nota prot. 8737 del 10/03/2011 dell'**ARPAC**, e successiva del 24/06/2011 prot. 5570, con la quale rilascia il parere tecnico favorevole inerente agli aspetti acustici ed elettromagnetici, con prescrizioni;
 - e.3. nota del **Settore Regionale Cave**, del 16/06/2011, prot. reg. num. 473409, con la quale comunica la non competenza ad esprimersi;
 - e.4. nota del **Comando militare dell'Esercito della Campania** del 24/06/2011 prot. MD_E24465/676, con la quale rilascia il nulla osta di competenza, con prescrizioni realizzative;
 - e.5. Nota della **Comunità Montana del Fortore**, del 14/09/2011 prot. 4945 con la quale trasmette l'Autorizzazione ai fini del vincolo Idrogeologico, di cui alla L.R. 11/96 ed all'art. 7 R.D.I. 3267/23, alla realizzazione dell'intervento, già oggetto di parere tecnico da parte dello STAPF (prot. n. 586360 dell'1.7.2009).
 - e.6. Nota dell'**ENAC** del 24/11/2010 prot 141965 e successivo del 30/06/2011 prot. 85700, con la quale rilascia il parere di competenza con prescrizioni;
 - e.7. Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni**, del 25/05/2011 prot. 7086, con la quale trasmette il nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 113 del TU 1775/33;
 - e.8. Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico – ENERGIA DGRM**, del 23/06/2011 prot. 2716, con la quale trasmette il nulla osta minerario a conferma del precedente emesso con nota 1047/2010;
 - e.9. nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - U.S.T.I.F. di Napoli del 16/12/2010 prot. 7027/AT/GEN e successivo del 09/06/2011, prot. 2630/AT/GEN, con la quale prende atto della assenza di interferenza, in merito all'elettrodotto interrato;
 - e.10. nota dell'**Autorità di Bacino dei fiumi Trigno Biferno Saccione Minore Fortore** del 19/08/2011 prot. 1330, con la quale comunica di non dover rilasciare alcun parere nelle more dell'adozione del PAI, ciononostante riconferma quanto comunicato con precedenti note prot.. 1050 del 15/01/2007, prot n. 1084 del 12/11/2007 e n. 1165 del 15/01/2008;
 - e.11. nota del **Settore Regionale Tutela dell'Ambiente** del 03/07/2008 prot. 575744 con la quale comunica che nella seduta del 23/06/2008 la Commissione VIA ha espresso parere favorevole all'impianto (Decreto del 12/01/2012 n° 6 di Compatibilità Ambientale). Segue successiva nota del 27/01/2011 prot. 589208 con la quale si conferma il parere reputando non sostanziale la variante al cavodotto proposta;
 - e.12. nota del **Settore Regionale Politica del Territorio**, del 07/12/2010 prot. 891912 dichiara la non competenza ad esprimersi;
 - e.13. nota del **Settore Regionale STAPA CEPICA**, del 18/07/2011, prot. reg. num. 561193, con la quale attesta che non risultano interessate dall'impianto a farsi particelle investite da coltivazioni DOC/DOCG ;

- e.14. Nota della **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Avellino**, del 16/04/2009, prot. 2958, seguita dalla nota del 20/07/2011 prot. 10345 con la quale dichiara che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- e.15. il **Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento**, con nota del 16/02/2012 prot. 121284 rilascia il parere favorevole all'impianto, con prescrizioni;
- e.16. il **Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario**, in sede di Conferenza dei servizi del 01/06/2011, dichiara l'impossibilità ad esprimere parere in quanto non ha disponibilità di documentazione relativamente ai fogli e particelle di intervento nonostante sia stata interpellata l'Agenzia del Territorio nonché l'Archivio di Stato con medesimi esiti;
- e.17. Nota della **Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Salerno ed Avellino**, del 23/01/2012 prot. 1748 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
- e.18. Il **Comune di Foiano** in sede di Conferenza dei servizi del 02/03/2012, rilascia il parere favorevole all'iniziativa;
- e.19. nota di **ENEL Distribuzione** avente Prot. 162206 del 01/02/2011, con la quale dichiara che il progetto presentato risulta conforme agli standard tecnici ed alla STMG fornita in data 18/09/2008 prot. 448144;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- b. che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali opere private di pubblica utilità ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non identifica un appalto di lavori pubblici e pertanto non può richiedersi l'esecuzione degli incombeni relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 del D.Lgs.163/06;
- c. che il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Beni Culturali - DPR 233/07, Art.17 comma n) prevede che la Direzione Regionale per i Beni Culturali, *esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore*, in caso contrario resta la competenza di una sola Soprintendenza di Settore;

TENUTO CONTO

- a. dei pareri espressi ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, anche nelle forme previste dall'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e smi. e delle conclusioni di cui al relativo verbale;
- b. della nota del proponente prot. reg. 482379 del 22/6/2012 con cui si chiede l'emissione del decreto de quo con intimazione a provvedere;

CONSTATATO

- c. che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una Autorizzazione Unica;
- d. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si è concluso con l'emissione del parere favorevole di compatibilità ambientale, con Decreto Dirigenziale n° del 12/01/2012
- e. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state ufficialmente coinvolte nel procedimento;
- f. che l'impianto proposto e la sua opera connessa, non interferisce con altri impianti aventi la medesima ubicazione;
- g. che l'impianto proposto e la sua opera connessa, composto da 2 aerogeneratori non interferisce con altri impianti aventi la medesima ubicazione;

RITENUTO

di poter, quindi, adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- a. il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e ss. mm. ii;
- b. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione;
- c. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- d. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- e. il DM MiSE 10/9/2010
- f. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- g. la DGR 2119/08;
- h. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- i. la DGR n 3466/2000;
- j. la DGR 1152/09;
- k. la DGR n. 46/10;
- l. la DGR n. 529/10;
- m. i D.D. n. 50/2011, 420/2011 e 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- n. la DGR n. 177/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di **autorizzare** la Società Elettomena Srl, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale – Isola A5, int.51, – P.Iva 03730180654, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
 - 1.1 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 4 MW mediante l'installazione di 2 aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse, da realizzare sui terreni riportati in Catasto del Comune di Foiano di Valfortore (BN) come di seguito indicato: Foglio 40 partt. 56 e 58, con opera connessa nel Comune di Montefalcone di Valfortore (BN), come di seguito indicato: Foglio 13 partt. 14, 16, 94, 116, 117, 118, 119, 120; Foglio 14 partt. 21, 99, 22, 19, 101, 216, 218; Foglio 24 partt. 4;
 - 1.2 all'allacciamento alla rete elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE SpA, che prevede il collegamento alla rete di distribuzione MT tramite l' inserimento con linea MT dedicata alla Cabina Primaria Montefalcone, con l'inserimento di una cabina di consegna;
2. di **dichiarare** l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
3. di **apporre** il vincolo preordinato all'esproprio su tutte le particelle di terreno interessate dall'impianto e dalle opere connesse ed infrastrutturali, così come riportate nel seguito:
Comune di Montefalcone di Valfortore (BN), come di seguito indicato:

Foglio 13 partt. 14, 16, 94, 116, 117, 118, 119, 120,

Foglio 14 partt. 21 e 99, 22, 19, 101, 216, 218,

Foglio 24 partt.4;

4. di **precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;

5. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1 **GENIO CIVILE DI BENEVENTO**, prescrive quanto segue:

1) T. U. 1775/33: Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche a servizio dell'impianto eolico.

In base alla documentazione agli atti, si conferma che non si ravvisano ulteriori preclusioni alla realizzazione dell'elettrodotto che la Società Elettromena S.r.l. intende realizzare e si ribadiscono le prescrizioni esecutive a cui la stessa dovrà attenersi:

1. la Società Elettromena S.r.l. comunichi al Settore Genio Civile di Benevento, almeno 15 giorni prima, l'inizio dei lavori;

2. la stessa provveda, con l'inizio dei lavori, a trasmetterete al Settore del Genio Civile di Benevento l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 21,16 al fine di versare il 35% delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n° 21965181 - codice 1502 - intestato a "Regione Campania-Servizio Tesoreria";

3. la costruzione dell'elettrodotto avvenga in conformità al progetto e alle integrazioni valutate nell'istruttoria con particolare attenzione alla profondità di posa del cavo, ottemperando altresì alle condizioni stabilite dalle Autorità e dagli Enti interessati per il rilascio di nulla osta di competenza nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'art.127 del T.U. 1775/33 ;

4. siano rispettate le prescrizioni di legge vigente in materia per:

- gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
- gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni con separata corrispondenza;

5. decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Società Elettromena S.r.l. richieda formalmente al Settore Genio Civile di Benevento gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima, nonché la quantificazione dell'importo che sarà tenuta a versare a congruo per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico.

2) R.D. 523/1904: Attraversamenti di corsi d'acqua di natura demaniale. L'elettrodotto in parola attraverserà il Fosso San Pietro nel tratto in cui lo stesso è confine tra 1 comuni di Montefalcone di Val Fortore e Foiano di Val Fortore ed in particolare in corrispondenza della particella 14 del foglio 13 del N.C.T. di Montefalcone di Val Fortore e della particella 56, foglio 40 dell'NTC del comune di Foiano. Nel dettaglio l'attraversamento sarà attuato nel seguente modo:

1. scavo, con mezzo meccanico, di una trincea larga ml. 0,80 e profonda m 1,60;

2. posa in opera di uno strato di calcestruzzo alto cm. 0,80 che ingloberà un tubo corrugato D 200 cm al cui interno verrà alloggiata la trincea di cavi MT,

3. strato di terreno al di sopra del manufatto in cls spesso 30 cm a ricoprire;

4. strato di ciottoli di fiume alto cm. 50 a ricoprire il tutto.

A lavori ultimati il tubo corrugato sarà mediamente interrato ad una profondità di m. 1,30 al

di sotto dell'attuale livello dell'alveo.

Considerato che l'attraversamento del Fosso San Pietro non modifica in alcun modo la sezione idraulica esistente, che per altro ospita un flusso idrico modesto, si è del parere

che la realizzazione dei lavori in discorso non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e che, pertanto, possano essere assentiti, ai soli fini idraulici, per i motivi precedentemente espressi.

Le opere si intendono eseguite a cura e spesa della Società Elettromena S.r.l. che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione delle stesse. E' a carico della stessa la successiva manutenzione e la relativa vigilanza affinché le opere realizzate non siano utilizzate per fini diversi da quelli rappresentati nell'istanza di cui in premessa.

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Elettromena S.r.l.:

1. di comunicare al Genio Civile, con preavviso di almeno otto giorni, con lettera raccomandata, la data d'inizio dei lavori e, con lo stesso mezzo, la data di ultimazione;
2. di adottare tutte le cautele per consentire il libero deflusso delle acque e salvaguardare le specie arboree autoctone, eventualmente presenti, che contribuiscono a sostenere le rive;
3. di vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nelle aree di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
4. di controllare, al termine dei lavori, che l'alveo sia completamente sgombrò da ogni materiale di scavo o di risulta e che siano state ripristinate, a perfetta regola d'arte, le sponde e gli argini interessati, provvedendo anche, laddove necessario, a rafforzarli mediante l'esecuzione di idonee opere di difesa;
5. di osservare, "scrupolosamente", le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche e di opere idrauliche;
6. di eseguire, anche dopo la costruzione delle opere, periodiche ispezioni, al fine di adottare con tempestività, ogni provvedimento necessario per la buona conservazione del regime idraulico e delle opere realizzate, in relazione a possibili inconvenienti che si potrebbero verificare a seguito di mutamento planimetrico del corso d'acqua e di variazioni di quota del fondo dell'alveo;
7. di effettuare, a propria cura e spese, eventuali interventi resisi necessari a seguito di condizioni, al momento impreviste ed imprevedibili, che dovessero comportare variazioni del corso d'acqua tali da causare il superamento del livello di piena ipotizzato in progetto;

La Società Elettromena S.r.l. dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, la concessione a titolo oneroso per l'utilizzazione dell'area demaniale, costituita dall'alveo del Fosso San Pietro, impegnata dalla proiezione verticale delle strutture che costituiscono l'attraversamento. In caso di inosservanza delle predette condizioni, la stessa Società Elettromena S.r.l. sarà obbligata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale, a demolire, a proprie spese, le opere costruite senza aver nulla a pretendere sul realizzato.

Tutta la responsabilità sulla stabilità delle opere da realizzare, anche in presenza di particolari ed eccezionali livelli di piena, rimane ad esclusivo carico della Società. Il rilascio del nulla osta non esime la Società dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie ricadendo, sulla stessa la Società Elettromena S.r.l., la responsabilità delle autorizzazioni da richiedere ai vari Enti interessati.

Il nulla osta viene rilasciato facendo salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù demaniali.

Qualsiasi opera di variante al progetto esaminato, sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Settore, per l'acquisizione del relativo nulla osta.

L'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le suddette opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che, per detti eventi calamitosi, siano emanate specifiche provvidenze di legge e si riserva di imporre, in qualsiasi momento, modifiche o revoca del nulla osta per motivi di pubblico interesse, per esigenze tecnico-idrauliche o nel caso sopravvenissero nuove e diverse disposizioni normative in materia.

- 3) L.R. 9/83, ART. 15: Parere di compatibilità geomorfologica ai fini di prevenzione del rischio sismico. La realizzazione dell'opera nel suo complesso è compatibile con le previsioni del comma 7, art. 12, D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e inoltre non configurandosi variante al PRG stante l'assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso da parte dei comuni di Foiano di Val Fortore e di Montefalcone di Val Fortore, nessun parere va reso ai sensi dell'art. 15, L.R. 9/83.

- 5.2 **AERONAUTICA MILITARE**, obbliga, per ciò che concerne gli aspetti operativi e di sicurezza del volo, di attenersi alle disposizioni impartite dallo stato Maggiore della Difesa con la direttiva allegata al foglio n°146/394/4422 del 09.08.2000;

- 5.3 **ARPAC** prescrive:

- eseguire in fase di pre-esercizio idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici;
- trasmettere al Dipartimento Prov. ARPAC i dati rilevati in fase di pre esercizio;
- comunicare al Dipartimento Prov. ARPAC, per i compiti ascritti dalla L R.1 0/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

- 5.4 **SOPRINTENDENZA PER I BENI PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO** prescrive quanto segue:

- Le gabbionate di contenimento vengano rinverdite con le tecniche di ingegneria naturalistica, inserendo vegetazione tipica dei luoghi;
- Vengano rivestiti con pietra locale eventuali gradoni briglia presenti nell'alveo oggetto dell'intervento;

- 5.5 **ENAC** prescrive quanto segue:

segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n°3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna

Le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio

l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori alla Direzione aeroportuale di Napoli- ed- all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Infine, ove si ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

6. di **obbligare** il Proponente:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.

7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate. Nell'ipotesi in cui si ricorra alle procedure espropriative, il termine di inizio dei lavori decorre dall'immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura ablativa;

8. L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.

9. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma del Direttore dei Lavori, con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate in conformità al progetto esecutivo trasmesso.

10. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.

11. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore “Regolazione dei Mercati”, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

12. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.

13. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;

14. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell'A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta” nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano